

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Michela Pellicelli
Sergio Sala

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO
Chiara Arcamone

del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Chiara Tadini
Marzio Giagnoni

del Centro studi
Consulenti del lavoro di Bergamo


**L'AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Anche i costi per gli occhiali nella precompilata 2017

Nuove voci. Nella dichiarazione dei redditi «pre-confezionata» dal fisco il prossimo anno pure i costi sostenuti per il veterinario e i farmaci da banco



Novità sul fronte delle voci che vanno ad aggiungersi nella dichiarazione dei redditi pre-compilata dal fisco per il 2017

MARCO CONTI

Precompilata sempre più ricca di spese. La dichiarazione dei redditi che sarà «pre-confezionata» dal fisco per il 2017 può infatti contare su una nuova serie d'informazioni, che vanno, ad esempio, dai costi sostenuti per il veterinario a quelli per gli occhiali da vista, dai farmaci da banco (anche omeopatici), ai servizi sanitari erogati dalle parafarmacie, come ecocardiogramma e test per la glicemia.

Nei giorni scorsi Rossella Orlandi, direttore dell'Agenzia delle Entrate, con un provvedimento ha dato così attuazione al Decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze (Mef) del settembre scorso, che amplia la categoria dei soggetti tenuti a comunicare al Sistema tessera sanitaria le informazioni relative alle spese dei cittadini, definendo le regole per l'utilizzo dei dati. Con le nuove disposizioni, sono tenuti a trasmettere i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini nel corso di quest'anno anche gli

iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche e dei tecnici sanitari di radiologia medica, le parafarmacie e in generale gli esercenti l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci (che hanno ottenuto il codice identificativo univoco previsto dal decreto del ministro della Salute 15 luglio 2004) e gli ottici che hanno effettuato la comunicazione al ministero della Salute (articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo n. 46/1997).

Alla lista si aggiungono i veterinari iscritti all'albo, ai quali viene richiesto di inviare on line le spese sostenute quest'anno dalle persone fisiche riguardanti gli animali da compagnia o detenuti per la pratica sportiva. Viste le perplessità di molti contribuenti per la delicatezza dei flussi trattati, sono previste apposite misure di tutela della privacy, approvate dal Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, anche in riferimento ai nuovi dati previsti per la prossima dichiara-

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386.217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro

zione, viene confermato il loro trasferimento in forma aggregata all'Amministrazione finanziaria e la possibilità per il contribuente di esercitare l'opposizione all'inserimento delle spese sanitarie nella precompilata.

Confermati i tre passaggi già previsti per la dichiarazione dei redditi dello scorso anno. Si parte con l'invio al Sistema tessera sanitaria da parte dei nuovi soggetti che erogano servizi sanitari dei dati relativi alle prestazioni erogate. Successivamente il Mef renderà disponibili alle Entrate i dati sulle spese sanitarie, in forma aggregata, per ciascun contribuente. Infine, in base alle modalità di trattamento definite nel provvedimento, l'Agenzia delle Entrate elaborerà il dato delle spese sanitarie da inserire nella dichiarazione precompilata 2017. Ricordiamo che la precompilata riguarda sia il modello 730 sia quello Unico, ed è stilata dalle Entrate in base alle informazioni presenti nella banca dati dell'Anagrafe tributaria.

Commercialisti

RISPOSTA N. 813

Possibile detrarre interessi passivi pure della moglie?

Sono comproprietario al 50% con mia moglie della mia prima casa. Analogamente anche il mutuo è intestato a entrambi al 50%. Mia moglie è a carico mio. Posso detrarre io interamente gli interessi passivi corrisposti alla banca nel 2015 relativi al mutuo?

— ENRICO S.

La detrazione Irpef degli interessi passivi e oneri accessori pagati in dipendenza di un mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale spetta a chi è contemporaneamente proprietario dell'immobile e intestatario del mutuo. Il coniuge che possiede redditi può fruire della detrazione non solo in relazione alla propria quota d'interessi ma anche in luogo del coniuge che risulti a suo carico, per la quota d'interessi a questi imputabile (circolare 7/E del 26 gennaio 2001). Conseguentemente, sarà possibile da parte sua indicare in dichiarazione l'intera somma degli interessi passivi pagati nel corso dell'anno 2015 relativi al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale.

RISPOSTA N. 814

Contratto d'affitto va registrato dopo i primi 4 anni?

Ho stipulato come inquilino un contratto di locazione della durata di anni 4 + 4, regolarmente registrato all'inizio della locazione. Tale contratto deve essere nuovamente registrato al momento alla scadenza dei primi quattro anni?

— S. O.

Al termine del primo quadriennio, se si decide di prorogare un contratto di locazione (anche in forma automatica per effetto delle originarie pattuizioni contrattuali), prolungandone la durata per un periodo ulteriore, è necessario comunicare obbligatoriamente tale circostanza all'Agenzia

delle Entrate. Come per la prima registrazione, è possibile corrispondere la relativa imposta, se dovuta, per una singola annualità (e così di anno in anno) o per l'intero periodo di durata della proroga. L'imposta deve essere versata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto (o dal termine di efficacia della proroga).

RISPOSTA N. 815

Detraibili al 50% le spese d'impianto fotovoltaico?

Le spese di installazione di un impianto fotovoltaico con scambio sul posto dell'energia prodotta possono accedere alla detrazione Irpef del 50%?

— A. ROTA

La risposta è positiva. Questo impianto fotovoltaico deve essere a fini domestici (produzione massima fino a 20 kw), non deve avere usufruito di contributi in conto energia, ma lo scambio sul posto è compatibile con la detrazione al 50%, come precisato con la consulenza giuridica numero 954 del 14 marzo 2013 che ha consentito questa possibilità di detrazione.

RISPOSTA N. 816

Recupero edilizio Quali i limiti per la deducibilità?

Ho stipulato due contratti di affitto relativi a due unità immobiliari che utilizzerò come fossero un'unica abitazione. Per tali immobili devo sostenere spese di recupero edilizio dello stesso tipo per importi pari ad euro 70 mila per ciascuna unità immobiliare. Quali limiti devo considerare ai fini del tetto di deducibilità di tali spese?

— LETTERA FIRMATA

In tal caso competono due limiti per ogni distinta unità immobiliare, pari a 96 mila euro; come nel caso di ristrutturazione di due immobili che al termine dei lavori vengono accorpati in una unica unità immobiliare, i limiti si valutano all'inizio dei lavori (C.M.121/E/1998), unitamente alla condizione che la destinazione residenziale degli immobili sussista alla fine dell'intervento.

Notaio

RISPOSTA N. 817

Qualche dubbio su un lascito a favore degli animali

Vorrei un suo parere circa la legittimità delle mie ultime volontà. Vorrei infatti lasciare una discreta somma ad un ente che si occupa di tutela degli animali. Sono però nel dubbio se decidere di nominare nel testamento l'associazione oppure, con nome e cognome, quella che ad oggi è la presidente dell'associazione, persona di cui mi fido e che stimo molto. È la stessa cosa? la mia volontà avrebbe lo stesso scopo, e cioè lasciare la somma che destino al benessere degli animali? Sono in dubbio.

— L. E.

La sua volontà è sicuramente legittima. Essa potrebbe essere attuata sia attribuendo la somma di denaro direttamente all'ente che ha come scopo la tutela degli animali sia disponendo a favore dell'attuale Presidente dell'associazione o di qualunque altro soggetto, con l'onere di utilizzare la somma attribuita per il raggiungimento dello scopo da lei individuato nel testamento. In entrambi i casi potrebbe disporre sia a titolo di erede che a titolo di legato, sia con testamento redatto dal Notaio, sia con una volontà testamentaria olografa. Naturalmente, non esiste una soluzione migliore in assoluto, ma la soluzione che più si adatta alla volontà del testatore, in quanto ogni scelta porta a delle conseguenze giuridiche ed economiche diverse. Pertanto, le consiglio di rivolgersi ad un Notaio di fiducia che sicuramente dopo un lungo colloquio, mostrandole le conseguenze delle varie scelte possibili, meglio riuscirà a comprendere le sue effettive volontà e a tradurle in termini giuridici più idonei per attuarle.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 818

Malattia, qualche chiarimento sulle ore di reperibilità

Sono un lavoratore dipendente di un'azienda privata alla mia prima esperienza lavorativa e da ieri sono ammalato. Ho saputo da un amico che ci sono degli orari da rispettare rimanendo obbligatoriamente a casa. Per cortesia qualcuno mi potrebbe dare informazioni in merito? Vale lo stesso anche per mia sorella che è un dipendente pubblico?

— LETTERA FIRMATA

Le fasce di reperibilità stabilite per legge che il dipendente è tenuto ad osservare sono : dalle ore 10. alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 per i dipendenti privati; dalle ore 09 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. per i dipendenti pubblici, 7 giorni su 7 inclusi festivi e prefestivi.

TROVA INCENTIVI

Stili di vita salutari e sostenibili Un bando per gli studenti lombardi

Studenti in primarie per costruire messaggi efficaci rivolti ai propri coetanei a sostegno di stili di vita salutarie e sostenibili. È l'obiettivo che si pone «Il tabacco nuoce alla salute delle persone e dell'ambiente 2016», concorso promosso da Regione Lombardia, con l'Ufficio Scolastico Regionale, la fondazione il Sangue e la Consulta Nazionale sul Tabagismo, rivolto agli studenti degli istituti primari, secondari di I e II grado (statali, paritari e non statali) o dei percorsi di Formazione Professionale, di qualifica e di diploma della Regione.

Possono partecipare classi o gruppi di studenti provenienti da una o più classi della stessa scuola, con un numero massimo di 30 studenti. I partecipanti, dopo aver visionato il filmato «The answer. La Risposta sei tu», (www.fondazioneilsangue.com/the-answer) dovranno presentare un elaborato video o racconto dedicato a tematiche quali: stili di vita salutari (a contrasto di sedentarietà, consumo di junk

food, consumo squilibrato di alcool, eccesso di bevande zuccherine, uso di tabacco, altre dipendenze); stili di vita che promuovano la sostenibilità ambientale (contro l'inquinamento di aria, acque e terreni).

Tecnicamente lo stile del lavoro potrà essere di tipo giornalistico (reportage, documentario, intervista) oppure di tipo creativo e narrativo (docu-fiction, cortometraggio, sceneggiatura o storia). Ciascun gruppo deve inviare una mail alla casella di posta certificata bando.antifumo@pec.it con oggetto Concorso «Il tabacco nuoce alla salute delle persone e dell'ambiente 2016» entro le ore 12 del 31 ottobre.

Saranno premiati i primi due elaborati per ciascuna categoria (file video o racconto). La Fondazione il Sangue si riserva la possibilità di scegliere tra i vincitori un elaborato per utilizzi propri. Decreto, bando di concorso e allegati sono scaricabili dal sito della Regione (www.regione.lombardia.it), seguendo il percorso: bandi - agevolazioni - Concorso Il tabacco nuoce alla salute.

Ma. Co.



giugno. Si sottolinea che per quanto riguarda la durata del preavviso, farà riferimento alle previsioni del Contratto applicato dall'azienda in cui il lettore presta servizio. La prestazione durante il periodo di preavviso potrebbe anche non essere richiesto al lavoratore - nel qual caso la data del 30 giugno coinciderebbe anche con l'ultimo giorno di lavoro - e in tal caso il datore di lavoro dovrà pagare la relativa indennità in busta paga.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 820

Riscaldamento e coefficienti per i contabilizzatori

Abito in un condominio che si è dotato l'anno scorso di valvole e contabilizzatori

per i caloriferi e ha già ripartito le spese di riscaldamento della scorsa stagione termica secondo i criteri del termotecnico. Mi ha riferito un parente di una sentenza della Cassazione di questa estate che prevederebbe l'applicazione di coefficienti di recupero per chi abita al primo ed all'ultimo piano abitativo. A questo punto le chiedo: come stanno esattamente le cose ad oggi?

— LETTERA FIRMATA

Il d.lgs. 18-07-2016 n.141 ha modificato il testo di alcuni articoli del d.lgs. 102/2014, il quale ad ogni buon conto tiene confermata (cfr. art. 9, comma 5 lett. D) la norma tecnica UNI10200 in tema di ripartizione delle spese del riscaldamento centralizzato, introducendo una eccezione in due casi da comprovarsi tramite relazione asseverata di tecnico abilitato, ma nessun

coefficiente correttivo. Nel dettaglio, in caso di impossibilità tecnica o nel caso in cui nell'edificio vi siano differenze di fabbisogno termico per metri quadri superiori al 50% tra i diversi appartamenti, è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica; tale nuova disposizione è peraltro facoltativa nei condomini in cui, alla data di entrata in vigore delle modifiche (26-07-2016) si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di contabilizzazione e alla relativa suddivisione delle spese.

RISPOSTA N. 821

Luci sulle scale condominiali: si paga tutti uguale?

Sono state cambiate le appliques delle scale per abbellimento dello stabile. Le spese vanno suddivise con i millesimi delle scale o delle spese generali?

— LETTERA FIRMATA

Le scale condominiali si compongono di un variegato insieme di manufatti ed elementi di diversa natura quali ad esempio i muri perimetrali, le guide, le ringhiere, i pianerottoli, le balconate, i corrimani, le lampade, le finestre, i lucernari, i balconi di servizio, gli intonaci, i rivestimenti, i corridoi, gli anditi e i gradini. Nel dettaglio, la sostituzione dei corpi illuminanti delle scale, così come la tinteggiatura delle pareti del vano scale, rientra nel campo di quelle manutenzioni volte reintegrare tale bene comune, le scale, dal lento e quotidiano logorio naturale e che si ripetono generalmente a grande distanza di tempo. Salvo che nel regolamento di condominio sia diversamente disposto anche per il tramite di apposite tabelle, le spese per tale manutenzione si ripartiscono in base all'art. 1124 del c.c. e cioè per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari, e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.

@Trova Risposte

Il tuo quesito **Rubrica** (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista ☐ Consulente del lavoro
☐ Notaio ☐ Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____ ☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO